

REGOLAMENTO (CEE) N. 1059/89 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 1989

che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti supplementari di catture per le navi che pescano nelle acque della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il Regno di Svezia hanno siglato un accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1989, concernente in particolare l'assegnazione di taluni contingenti di cattura per le navi della Comunità nella zona di pesca della Svezia; che il regolamento (CEE) n. 4198/88⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/89⁽⁴⁾, ha ripartito tali contingenti di cattura;considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, la Comunità e il Regno di Svezia hanno, in particolare, concluso un accordo in forma di scambio di lettere sull'agricoltura e la pesca⁽⁵⁾; che con tale scambio di lettere il Regno di Svezia s'impegna, fra l'altro, ad accordare alla Comunità contingenti di cattura per i merluzzi bianchi e le aringhe nella zona di pesca svedese del Mar Baltico, in aggiunta alle possibilità di pesca concordate annualmente nell'ambito dell'accordo di pesca tra la Comunità e il Regno di Svezia;

considerando che il governo svedese, con notifica datata 23 dicembre 1988, ha informato la Comunità in merito ai contingenti di cattura supplementari per il 1989;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 1989.

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare in particolare le condizioni specifiche in cui devono essere effettuate tali catture; che, a norma dell'articolo 4 del suddetto regolamento, la parte disponibile per la Comunità è ripartita tra gli Stati membri;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono sottoposte alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1989 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Svezia in materia di pesca, nei limiti geografici e dei contingenti fissati nell'allegato, senza pregiudizio delle catture già autorizzate dal regolamento (CEE) n. 4198/88 per lo stesso periodo.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 54.⁽⁴⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1989, pag. 42.⁽⁵⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 90.⁽⁶⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.